

Controlli del datore di lavoro con strumenti informatici: uso di internet e posta elettronica

venerdì 19 gennaio 2007 13.10

Riteniamo utile fare il punto su quanto in oggetto, argomento di attualità all'interno delle nostre aziende in conseguenza della forte espansione di strumenti di lavoro informatici, alla luce di recenti accordi sindacali sull'argomento conclusi da imprese che operano nell'ambito delle telecomunicazioni.

Il tema è quello dell'uso appropriato ai fini lavorativi dei computer dati in dotazione dall'azienda con accesso ad internet ed alla posta elettronica, dell'utilizzo di internet e delle e-mail, sia a fini strettamente lavorativi che per uso personale e della possibilità da parte del datore di lavoro di poter controllare dettagliatamente tale uso, data la tracciabilità informatica delle operazioni effettuate dal dipendente con tali strumenti.

Come noto l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori pone un divieto assoluto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori con impianti e apparecchiature, pertanto sono del tutto inutilizzabili ai fini disciplinari i dati risultanti da un'apparecchiatura (server centrali) che di fatto consente il controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori dei loro doveri di diligenza, nel rispetto dell'orario di lavoro e che sia stata installata (o utilizzata) in assenza di un preventivo accordo con le RSA o dell'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro ex art. 4, secondo comma dello Statuto dei lavoratori.

Sulla base di quanto sopra espresso, la magistratura pur non mantenendo linearità di giudizio, sovente ha giudicato illegittimi provvedimenti disciplinari adottati verso i lavoratori che avevano utilizzato internet e posta elettronica a fini personali, altre volte invece i provvedimenti sono stati giudicati legittimi, valutando la sproporzione tra il tempo dedicato all'uso di tali strumenti a fini personali e quello, dedicato all'attività lavorativa vera e propria.

Al fine di evitare contenziosi dall'incerto esito la via seguita in alcuni settori lavorativi (telecomunicazioni) è stata quella di regolamentarne l'uso con accordo sindacale.

Questo oltre a rispondere a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ha previsto l'adozione dei cosiddetti controlli difensivi ovvero ha introdotto nel testo sottoscritto, la condivisione di un sistema di inibizioni preventive di accesso a determinate categorie di siti internet (nell'accordo esaminato si individuano tali siti in un elenco "black list", aggiornato costantemente) spesso causa anche di attacchi esterni di virus informatici. L'accordo prevede inoltre che l'accesso ad internet ed alla posta elettronica possa essere utilizzato anche per scopi non immediatamente correlati alla prestazione lavorativa, purchè ciò avvenga con ragionevolezza e non leda la riservatezza dei dati e del sistema informatico aziendale.

L'accordo per altro prevede la possibilità di registrare, tramite il sistema informatico aziendale, tutti gli accessi effettuati da parte dei dipendenti, con possibilità di intervento dell'azienda o dell'autorità giudiziaria, esclusivamente nel caso di evidenza di attività illecite che pregiudichino la sicurezza del sistema. Ne deriva che l'attività di controllo viene limitata ad accertare condotte illecite e non per controllare l'attività lavorativa; ciò in linea con le prescrizioni imposte dallo Statuto dei lavoratori.

Cordiali saluti – Il Direttore Generale – Massimo Cappelli